

stro delle finanze del tempo, onorevole Trabucchi» — a questo fantomatico schema, cosiddetto di autodifesa del ministro, reperito e sequestrato dalla guardia di finanza sulla soglia degli uffici della S.A.I.M. in Salerno, che non poteva non essere essenzialmente fondato su giuridiche considerazioni a proposito della legittimità della decisione, che il ministro aveva preso, di stringere il contratto con le società del gruppo Carmine De Martino. Difatti il senatore Trabucchi non ha assolutamente da difendersi, visto che non ne è incolpato, da altre accuse o da altre imputazioni.

Il ministro non è posto in causa, ad esempio, per la pessima qualità del tabacco dell'annata 1962 fornito dall'onorevole Carmine De Martino e che, quando venne ritirato a Livorno e a Napoli, apparve tutto infestato di larve e insetti vivi; si era corsi al Messico, perché qui c'era la famosa peronospora tabacina, ma l'onorevole Carmine De Martino la importava a quintali, la peronospora tabacina, attraverso i tabacchi che forniva al monopolio italiano.

Né il ministro è in causa per l'enorme differenza tra il peso dichiarato — non dirò personalmente dall'onorevole Carmine De Martino, ma la responsabilità di ciò che facevano i suoi uffici era sua — e quello accertato del tabacco consegnato nel 1962. Si passa addirittura da 191 mila quintali a 202 mila quintali. Il senatore Trabucchi certamente non deve rispondere per le infrazioni valutarie compiute dall'onorevole Carmine De Martino nel quadro dell'esecuzione del contratto ben noto. Il senatore Trabucchi non deve dire nulla per le frodi fiscali, per la falsa denuncia di utili che è stata effettuata dall'onorevole Carmine De Martino, per l'accertato falso in bilancio, per la falsità ideologica largamente distribuita nella contabilità ufficiale della società, e neanche per l'illecita raccolta di risparmio a mezzo di libretti al portatore o nominativi: veramente le escogitava tutte il povero onorevole Carmine De Martino, piccolo Giuffrè a paragone di quello che è passato alla storia, ma tuttavia, come questi, operante in violazione delle nostre leggi.

Tutti questi reati, contravvenzioni o violazioni di legge sono stati accertati e denunciati dalla guardia di finanza, e chiunque legga i molti fascicoli della Commissione inquirente ve li troverà indicati con molta precisione. Specialmente raccomando ai curiosi la relazione del nucleo di polizia tributaria della guardia di finanza. Tutte cose accertate e denunciate dunque: ma il senatore

Trabucchi, evidentemente, non ha da rispondere di tutto questo.

Vorrei dire che sono rimasto piuttosto stupito e addolorato che un ministro delle finanze, il parlamentare, il cittadino Trabucchi fosse così largo di appoggi e di protezioni ad un tale spregiudicato trafficante — ho detto spregiudicato e non pregiudicato — disfidatore delle leggi e frodatore professionale dell'erario.

Ora, la difesa del ministro, quel documento al quale ho accennato, che è stato sequestrato dalla guardia di finanza, è tutto redatto in punto di diritto; non ha nulla a che fare, quindi, con questi piccoli fatterelli marginali di criminalità da addebitare ad altri. È d'altra parte un parere *a posteriori*, a cose fatte e scoperte, e da questo punto di vista non può evidentemente accomunarsi al parere *pro veritate* reso dall'onorevole professore Resta. Questa difesa del ministro (voglio ripetere il modo con il quale l'onorevole Restivo, presidente della Commissione inquirente, l'ha definita: «una memoria difensiva, in bozza, intestata al ministro delle finanze del tempo, onorevole Trabucchi») fu trovata in una borsa che il dottor Calvanese, *factotum* dei De Martino, tentava di sottrarre alle ricerche delle guardie di finanza quando, il 31 agosto 1964, queste giunsero alla sede della S.A.I.M. in Salerno con tanto di mandato di perquisizione dell'autorità giudiziaria. La borsa, evidentemente, fu trattenuta. Il Calvanese, che stava scendendo, sgattaiolando giù per le scale, veniva fermato, riportato delicatamente nell'ufficio e privato della sua borsa.

La borsa conteneva i documenti più delicati e gelosi di tutti gli affari di Carmine De Martino: i conti economici reali insieme con i conti economici fittizi, quelli che si presentavano alle autorità e agli uffici fiscali, lettere ufficiali del Ministero del commercio con l'estero (perché ad un certo momento per dare esecuzione alla lettera-contratto anche il Ministero del commercio con l'estero fu chiamato in causa), minute di domande indirizzate al Ministero delle finanze, la lettera ufficiale del Ministero delle finanze relativa al famigerato contratto e, insieme, questo documento, scritto a macchina e non firmato, una «copia scritta con carbone», come precisa il colonnello Oliva. Voglio leggere la deposizione del colonnello Oliva dinanzi alla Commissione inquirente: «Interrogammo il dottor De Martino. In un primo momento non voleva rendere spiegazioni, dicendo che era una cosa molto delicata, e voleva sapere

in base a quale potere intendevamo interrogarlo. Gli feci osservare che, siccome sembrava un documento scritto da un ministro, sembrava strano che fosse in suo possesso, per cui potevo ritenere che fosse stato sottratto o gli fosse pervenuto in modo illegale. Poi, in modo contorto, mi ha dato le risposte che sono verbalizzate. Disse che lo aveva compilato lui nella eventualità che qualcuno gliene avesse fatto richiesta; dopo di che gli chiesi dove si trovava l'originale, perché quella era una copia, anzi una seconda o terza copia (si vedeva che era stata scritta con carta carbone). In un primo momento, disse che l'aveva a casa (infatti nel verbale così era scritto e poi fu depennato, perché poi si è corretto e ha detto che non l'aveva a casa o non sapeva più che fine aveva fatto) ».

Onorevoli colleghi, si tratta di un'altra zona buia in tutto questo affare abbastanza buio, ma bisogna respingere vigorosamente la menzogna del signor Renato De Martino di aver lui redatto questo schema di autodifesa del ministro delle finanze: quello stesso signor Renato De Martino che tutti sanno incapace di azzeccare anche da lontano un pensiero giuridico, nonché di poterlo svolgere poi in una forma che potesse essere addirittura attribuita al senatore Trabucchi, che di legge certamente si intende. D'altra parte, penso che il senatore Trabucchi respingerebbe risolutamente la pretesa di questo ragazzo di volere essere annoverato tra i suoi esperti giuridici.

Voglio dire ciò che penso, onorevoli colleghi: credo che il documento sia stato richiesto e redatto analogamente al parere *pro veritate* dell'onorevole professore Resta, e magari richiesto una volta ancora proprio dall'onorevole professore Resta, il quale era già a conoscenza di tutta la questione e poteva quindi apertamente provvedere a fornire ciò che gli era stato richiesto. Non ne sono sicuro, badate, è una supposizione; ma nel quadro generale mi pare la supposizione più verosimile.

Naturalmente nei documenti contabili sequestrati non vi è traccia del pagamento fatto a colui che redasse questo schema di autodifesa dell'ex ministro delle finanze; ma lo si capisce, perché era stato redatto da pochi giorni e non vi era stato il tempo di prenderne nota neanche nei brogliacci, per non parlare poi della vera e propria contabilità, vuoi la reale vuoi la fittizia.

I consulenti del ministro Trabucchi, dunque, quelli ai quali egli si è rivolto per essere consigliato in quella occasione, sono

stati il professore Tozzi, consigliere di Stato, che esprime pareri « a lume di naso », l'onorevole professore Resta, pagato dall'interessato, cioè da Carmine De Martino, e l'ignoto estensore dell'autodifesa.

Di fronte a questi tre personaggi stanno tutti quei funzionari degni, onesti (nessuno ha infatti pronunciato nei loro confronti critiche o lanciato sospetti), dei quali ho brevemente parlato ricordando quanto essi dissero dinanzi alla Commissione inquirente; funzionari dirigenti del dicastero delle finanze e di altri dicasteri, consiglieri di Stato, avvocati dello Stato, che concordemente, in consiglio di amministrazione e anche in altre sedi, a voce o per iscritto, avevano nettamente condannato per illegittimità la proposta del ministro.

Ma il ministro ha perseverato nella sua caparbia volontà, ha disposto, ha ordinato e ha firmato; poi, fino a quando è rimasto in carica, si è prodigato per agevolare sempre di più l'esecuzione di ciò che aveva concesso all'onorevole Carmine De Martino. Ho detto fino a quando è rimasto in carica, e cioè fino al momento nel quale aveva possibilità di decisione.

Sta di fatto che dall'agosto del 1963 le società dell'onorevole Carmine De Martino incominciano finalmente ad indirizzare la loro corrispondenza al Ministero, alle direzioni del Ministero, ed in particolare alla direzione generale dei monopoli, non più al ministro, come avevano fatto invece a partire dal 1961 e fino al momento nel quale in paradiso vi era il loro santo protettore. Dal momento che il santo ha dovuto sloggiare o è stato sloggiato dal paradiso, anche la corrispondenza finalmente ha trovato il suo destinatario di legge, ordinato, al di sopra di ogni sospetto: la pubblica amministrazione dello Stato.

Onorevoli colleghi, di fronte a tutto ciò che ha formato oggetto della mia esposizione, che ha voluto essere da una parte una esposizione quasi cronachistica, ma dall'altra anche una presentazione dei fatti fondata su alcuni principi che ognuno di voi penso abbia pienamente afferrato; di fronte a tutto ciò, l'abuso d'ufficio, l'abuso dei poteri inerenti alla funzione è eclatante, è evidente, è incontestabile. E sarebbe fare offesa all'onorevole senatore Trabucchi sostenere che egli non ne abbia piena consapevolezza.

D'altronde le sue dichiarazioni rilasciate all'*Espresso* (vi ritorno ancora una volta: chissà come saranno contenti i direttori dell'*Espresso*!) lo attestano. Egli avrebbe detto

(e dico « avrebbe » perché siamo abituati a lasciare un margine per tutte le affermazioni che vengono fatte dai giornali, anche quando sono virgolettate): « In casi eccezionali di assoluta necessità si può andare anche contro la legge. Nel caso del tabacco io non sono arrivato a tanto: sono soltanto andato al di là della legge ».

Onorevoli colleghi, tradotto nei termini delle nostre istituzioni democratiche ciò significa che l'onorevole senatore Trabucchi, quando era ministro, è andato al di là del Parlamento, ha scavalcato il Parlamento, si è fatto legge per sé. Non voglio dire che abbia fatto legge per l'onorevole Carmine De Martino, ma è certo che egli non si è attenuto alla legge. D'altronde — come ha detto, del resto, l'onorevole Bozzi — ciò appartiene al suo carattere, alla sua *forma mentis*, al suo modo di intendere le funzioni di governo.

Se non fosse già troppo tardi, signor Presidente, e se non corressi il rischio di essere da lei ripreso e richiamato, direi soltanto al senatore Trabucchi di ricordare un altro episodio di alcuni anni fa che si riferiva allo zuccherificio di Cavarzere. L'onorevole Guido Gonella (non so se sia presente), che era allora ministro della giustizia, fu investito dell'esame di quella questione. E se l'onorevole Segni non fosse purtroppo — per motivi che per noi sono molto dolorosi — lontano, chiederei anche a lui di ricordarsi dell'episodio, perché come Presidente del Consiglio dei ministri se ne interessò personalmente, su sollecitazione rispettosa di coloro che a ciò avevano interesse.

Anche allora il senatore Trabucchi ritenne di poter andare al di là della legge. E se mal non ricordo, egli ebbe a dichiarare a persone, che pur sempre potrebbero darne testimonianza: « Sta bene, la legge dice come voi affermate, ma io faccio come ritengo che sia bene di dover fare ». Allora la cosa si risolse, per il succedersi degli avvenimenti e dei tempi; ma questa volta, signor Presidente, la cosa non si è risolta e non può risolversi così! E questa volta non può risolversi così perché l'operato del senatore Trabucchi ha recato vantaggio (e quale enorme vantaggio!) ad altri: al defunto onorevole Carmine De Martino ed a tutta la sua famiglia.

Onorevoli colleghi, qui ballano le cifre, è un ginepraio! Non intendo introdurvi ed introdurmici neanche io, perché d'altronde a mio avviso vi è un termine di riferimento certo, al quale non possiamo non affidarci interamente: le informazioni e le conclu-

sioni del nucleo centrale di polizia tributaria della guardia di finanza. Si è molto parlato, scritto, l'onorevole relatore ci si è soffermato a lungo (troppo a lungo, mi perdoni, onorevole Dell'Andro!) sui danni e sui vantaggi finanziari che il monopolio avrebbe tratto dall'« ardita sperimentazione » dell'onorevole senatore Trabucchi. Non me ne occupo, per quanto io abbia un'idea ben chiara, precisa, semplice, elementare sulla questione, perché ritengo che tutto ciò che divenne guadagno per l'onorevole Carmine De Martino costitui sottrazione al bilancio dello Stato. Infatti, se si vogliono considerare i vantaggi e le perdite, bisogna innanzitutto tenere presente ciò che l'onorevole Carmine De Martino ha guadagnato nel corso di questa operazione.

Il nucleo centrale di polizia tributaria della guardia di finanza, in possesso di tutte le contabilità, quella fittizia e quella reale, delle quattro società di proprietà dell'onorevole Carmine De Martino, ha così calcolato i guadagni di questo signore nell'operazione tabacco messicano: prima campagna, lire 500 milioni 622 mila 593 lire (ammiriamo la pazienza di questi servitori dello Stato, che hanno spulciato miriagrammi di carte per trarre queste cifre); seconda campagna, lire 795 milioni 279 mila 517 lire. In due anni, oltre un miliardo 295 milioni di lire di guadagno, sottratti per l'appunto all'amministrazione dei monopoli, che poteva importare direttamente il tabacco invece che avvalersi di questi esosi intermediari.

Sarà curioso sapere che il signor onorevole Carmine De Martino per quei due anni aveva rispettivamente denunciato un profitto di 38 milioni 658 mila lire e di 65 milioni: un dodicesimo del reale. Non ce ne meravigliamo, onorevoli colleghi: l'arte dell'evasione fiscale, al cui servizio stanno i professionali falsificatori di bilanci, ha raggiunto purtroppo nel nostro paese vette davvero sublimi. Ma nella fattispecie i documenti sequestrati parlano, gridano, inchiodano. Un esempio: in una lettera all'Italcasse per ottenere un finanziamento a sostegno dell'operazione messicana la S.A.I.M. precisa che ha acquistato 25 mila quintali di tabacco a lire 30 mila al quintale e che ritiene di poterne ricavare dalla vendita al monopolio lire 50 mila al quintale, con un utile totale di circa 500 milioni di lire. La lettera è agli atti. È una sarabanda allucinante di denaro.

Ieri, onorevoli colleghi, in quest'aula si sono contese le mille lire a milioni di vecchi stanchi, logori, dalla vita disperatamente po-

vera; ma i profitti dell'operazione Messico al nome del defunto Carmine De Martino, consentendolo l'ex ministro senatore Trabucchi, hanno assicurato alla famiglia di quegli oltre un miliardo 295 milioni di lire. Quanto denaro! Troppo, troppo davvero. Non per poca fiducia nei ragionati calcoli della guardia di finanza, ma perché ho paura di questi immensi cumuli di ricchezza, vi propongo: facciamo la metà. L'onorevole Carmine De Martino, in due anni, avrà guadagnato soltanto 650 milioni. Sono troppi ancora? Facciamo metà della metà: avrà guadagnato soltanto 325 milioni in due anni. E badate che l'operazione era stata prevista e sancita per cinque anni. Per fortuna si è arrestata al secondo anno!

Ora, questo per me è il banco di prova — me lo consenta il senatore Trabucchi — della responsabilità penale dell'ex ministro delle finanze; è la pietra di paragone, quella su cui si saggia appunto il metallo nobile, l'oro. Perché quella cifra — la prima, non quelle che sono venute a mano a mano offrendovi allo scopo di diminuire il vostro spavento — rappresenta il vantaggio che è stato procurato all'onorevole Carmine De Martino con quella concessione; quella cifra rappresenta il motivo, lo scopo dell'iniziativa, dell'abuso d'ufficio.

Le aziende dell'onorevole De Martino non sono fallite. Quando l'onorevole De Martino, per la prima volta (non è vero, onorevole senatore Trabucchi?), si recò dal ministro, essi fecero conoscenza, si strinsero la mano. L'onorevole De Martino aveva paura del fallimento delle sue aziende. Grazie all'onorevole ministro Trabucchi le aziende dell'onorevole De Martino non hanno assolutamente fatto fallimento. È stata la decisione presa con la nota 227 di gabinetto del 10 gennaio 1962 nei confronti delle domande delle società del gruppo Carmine De Martino, è stata quella decisione, presa con abuso dei poteri inerenti alla funzione, che ha avuto un effetto determinante per creare questa situazione.

A chi si intendeva recare vantaggio? All'onorevole Carmine De Martino, parlamentare ignoto fino a quel giorno al ministro senatore Trabucchi? Io non lo so, onorevoli colleghi; ma so che qualcuno ha tratto vantaggio da quell'operazione resa possibile da un abuso d'ufficio: un enorme vantaggio, un vantaggio allucinante, come sarebbe allucinante la visione di una montagna di oro.

È per questo, signor Presidente, che io voterò l'ordine del giorno che è stato presentato dalla maggioranza assoluta dei com-

ponenti questa Assemblea e con il quale si richiede la messa in stato di accusa dell'ex ministro senatore Trabucchi. (*Vivi applausi all'estrema sinistra — Molte congratulazioni.*)

PRESIDENTE. Sospendo la seduta fino alle 9,30 di domani.

(*La seduta, sospesa alle 21,10 di venerdì 16 luglio, è ripresa alle 9,30 di sabato 17 luglio 1965.*)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Sponziello. Ne ha facoltà.

SPONZIELLO. Signor Presidente, onorevoli senatori, onorevoli colleghi, assumo l'impegno di rimanere fedele all'argomento e a quelli che sono stati gli accordi. Vero è che nei giorni che hanno preceduto questo dibattito abbiamo udito suggerire da più parti che la discussione venisse contenuta al « caso in esame ». Vero è che da più parti si è levato, come un coro, il suggerimento di « non fare un processo a questo o a quel partito », di « non processare, unitamente al senatore Trabucchi, lo Stato e le istituzioni »; di « non trasformare il caso in scandalismo ». L'onorevole La Malfa ha dichiarato essere sperabile che nessuno si avvalga di tale eccezionale occasione per farne ragione di una campagna scandalistica e per elevare pretese accuse contro questo o quel partito. Abbiamo udito l'onorevole Nenni paventare il tentativo che si possa denigrare, in questa discussione, addirittura la democrazia. L'onorevole Preti, poi, con la coerenza di cui dà continue prove, ha sostenuto che, al di là e al di sopra del caso Trabucchi, vi sarebbe sempre la possibilità di svolgere una seria e oggettiva indagine sui rapporti fra classe di governo e burocrazia.

Sarò fedele all'impegno, signor Presidente, anche se — mi sia consentito di rilevarlo — questa serie di suggerimenti ha destato in me l'impressione di una vera e propria orchestrazione sotto un'unica invisibile regia.

Nonostante ciò, ritengo che il modo più nobile di portare avanti questo dibattito sia proprio quello di attenersi al tema. Ma, pur nel valutare se abbia o non abbia il senatore Trabucchi consumato il delitto di cui all'articolo 323 del codice penale (abuso di potere) mentre ricopriva, e proprio perché ricopriva, una delle massime cariche politiche, non può sfuggire che il clima, l'ambiente in cui il senatore Trabucchi operò sono chiaramente politici: sicché, per comprendere adeguatamente l'episodio e per giudicarlo rettamente, non si può, per quanto si voglia rimanere fedeli al tema, estraniare questa vicenda da

quel clima e da quell'ambiente. Clima ed ambiente di lassismo morale: e ciò non siamo noi ad affermare, ma emerge dagli atti del processo. Clima ed ambiente nei quali alligna una costante incertezza del diritto (ed anche questo non lo affermiamo noi, ma risulta dagli atti), per cui la menzogna è stata elevata a verità, un comportamento delittuoso giustificato con la necessità, una violazione di legge motivata con il pretesto della tutela del pubblico interesse.

Fedele dunque a questo impegno, onorevoli senatori e onorevoli colleghi, anche per ossequio a voi e, se me lo consentite, per rispetto a me stesso, entro nel vivo della discussione, nel cuore della causa; o, se non si vuole adottare questa espressione, nel merito dell'argomento che stiamo dibattendo.

Il primo interrogativo che si pone, quello di fondo, è se sussista o no, nell'operato del senatore Trabucchi, l'ipotesi prevista e punita dall'articolo 323 del codice penale. Questo è appunto l'oggetto della nostra indagine. In altri termini: il senatore Trabucchi abusò o non abusò dei poteri inerenti alle sue funzioni, per recare ad altri un danno o un vantaggio? È un interrogativo che pretende due risposte, una che attiene all'elemento intenzionale, l'altra che attiene all'elemento materiale del reato.

Spero di dimostrare, onorevoli colleghi, con dovizia di argomenti, la sussistenza dell'uno e dell'altro elemento. Lo farò con tono misurato, con senso di rispetto sia verso la persona sia verso il gruppo politico cui la persona appartiene, e ciò perché nessuno dica che intendiamo fare una speculazione politica; lo farò con senso di rispetto anche nei confronti dei commissari e della relazione, pur se userò minore ossequio formale di quanto abbia usato l'onorevole Bozzi, poiché la relazione Dell'Andro maggiore ossequio avrebbe meritato se ed in quanto obiettivamente avesse messo in luce i tanti e tanti elementi processuali e di responsabilità che invece, volontariamente o involontariamente, ha trascurato.

Mi pare di aver rilevato che, sostanzialmente, la difesa dell'indiziato, riecheggiata anche nella relazione dell'onorevole Dell'Andro, fonderebbe le sue ragioni sull'inesistenza del dolo specifico; pertanto, spero di poter dimostrare innanzitutto che il dolo traspare dall'intera condotta dell'indiziato, esaminata in tutto il suo arco di azione e anche oltre: dappoiché anche il comportamento dell'indiziato successivamente all'esecuzione del suo operato torna utile ai fini del convincimento

in ordine alla responsabilità e consente a ciascuno di meglio orientare la propria coscienza prima di pronunciarsi.

Spero di potervi offrire un triplice ordine di prove: prove dirette, prove indirette ed anche quella tale « regina delle prove » che è costituita dalla logica. Prove, tutte, che sostanzialmente troviamo sintetizzate nel documento di trasmissione alle Camere da parte della procura generale della Repubblica. Per inciso, questo documento è anche prova che non si tratta di persecuzione politica nei confronti del senatore Trabucchi: ed io spero che, sia l'interessato, sia il gruppo politico al quale egli appartiene, ne vorranno dare atto a noi e a tutta la Camera.

Qui non si chiede il linciaggio politico' del senatore Trabucchi. Si può essere d'accordo o no; si può condividere o no il nostro convincimento; in ogni caso, si tratta soltanto di un esame obiettivo dell'azione svolta dal senatore Trabucchi, al fine di trarne le conseguenze sul piano penale. Tanto è vero che è stata la magistratura — e non certamente uno o più settori politici — a mettere in movimento la macchina che ha portato al presente dibattito.

La procura generale presso la corte di appello di Roma, con sua nota di trasmissione del 25 luglio 1964, sintetizzava, sostanzialmente, quasi in un capo unico di imputazione quegli elementi di prove dirette, indirette ed anche logiche alle quali poco fa mi richiama, quando indicava che nel gennaio 1962 il senatore Trabucchi, nella sua qualità di ministro delle finanze, « aderiva alle richieste e alle sollecitazioni delle società S.A.I.M. e S.A.I.D. (delle quali era maggiore azionista l'or defunto onorevole Carmine De Martino) e sottoscriveva personalmente con le predette società una convenzione che la direzione generale dei monopoli aveva già rifiutato di stipulare ritenendola illegittima. Con la detta convenzione le società S.A.I.M. e S.A.I.D., concessionarie per la coltivazione di tabacchi in Italia, venivano autorizzate ad importare dal Messico, per un quinquennio, ingenti quantitativi di tabacco greggio, che l'amministrazione dei monopoli » (avvertiva già sin dall'inizio la procura generale) « si impegnava ad acquistare e a pagare al prezzo del tabacco coltivato in Italia » (vedremo fra poco quale importanza ciò abbia ai fini del vantaggio altrui). « E con successive determinazioni, adottate anch'esse direttamente dal ministro, le originarie condizioni contrattuali venivano modificate in senso ulteriormente vantaggioso per le due società

ed oneroso per l'amministrazione dei monopoli ».

Venivano così sintetizzati gli elementi di colpa. Occorre ora seguire l'*iter* delle operazioni, essendo il nostro sforzo diretto a dimostrare il perfezionarsi del reato, la sussistenza dello stesso nel suo elemento materiale e intenzionale. Se noi trarremo questa convinzione, voteremo in un modo; se trarremo — o se trarrete — convinzioni diverse, le conseguenze alle quali perverremo o perverrete saranno indubbiamente diverse. Per convincersi, però, dobbiamo seguire l'arco dell'azione del senatore Trabucchi: e ci accorgeremo allora che in quella azione ad ogni passo si viola una norma di legge; ad ogni passo, dalla ideazione alla esecuzione, la legge è calpestata, gli organi amministrativi sono esautorati delle loro funzioni, gli organi di controllo deliberatamente elusi.

Il tutto, purtroppo, scientemente, freddamente, senza che ricorressero — badate bene — effettive ragioni di evidente urgenza. Non dobbiamo infatti dimenticare che si trattava di contratti a trattativa privata, per i quali la legge sulla contabilità dello Stato pretende determinate condizioni di manifesta urgenza che, nello stesso atto, vanno motivate. Ora, noi non troviamo ragioni di evidente urgenza né particolari ragioni e circostanze speciali che giustifichino il ricorso all'eccezionale e disinvolta decisione e alla procedura che è stata seguita.

Le prove dirette della responsabilità — se mi consentite, onorevoli colleghi — cominciano con il primo atto del ministro: prova certa, diretta di responsabilità. Altro che insussistenza del dolo!

Siamo al 16 ottobre 1961. Le società concessionarie indirizzano la loro richiesta al ministro. Che cosa chiedono dette società? Giustificata con il motivo della peronospora (senatore Trabucchi, ella sa che io vivo in una zona dove il tabacco è una delle poche fonti di vita; ed ella sa anche, come io so, che la peronospora è stata portata in Italia — perché il tabacco italiano non la conosceva affatto — proprio da questi affaristi importatori: e se questo è altro discorso, è bene però cogliere l'occasione per farne cenno), giustificata con il motivo della peronospora, dicevo, arriva sul tavolo del direttore generale dottor Cova, sia pure indirizzata al ministro, una richiesta delle concessionarie le quali al fine — dicevano — di mantenere i quadri tecnici e di assicurare il lavoro alle maestranze, chiedevano di poter coltivare tabacco fuori del territorio italiano.

Sapete già quale fu il comportamento del direttore generale dottor Cova. Questi prese le domande, aggiunse una annotazione di suo pugno e, in data 7 novembre 1961, comunicò al ministro: « Si fa rilevare l'impossibilità di darvi seguito, se non previa modifica della legislazione sul monopolio ».

A questo punto vi è da domandarsi: quale avrebbe dovuto essere il comportamento del ministro? E quale invece fu? Dinanzi al suggerimento che gli dava il massimo tecnico della materia; dinanzi al parere della direzione generale del monopolio; dinanzi all'esistenza di una legge che egli, ministro e avvocato, non poteva non conoscere, quale avrebbe dovuto essere — e quale invece fu — il comportamento del ministro?

Si badi che le società chiedevano di completare la produzione di tabacco in Italia con altre similari all'estero; cioè chiedevano una « integrazione » di concessione. Non può sfuggire a chi non sia digiuno di materia giuridica — e il ministro non lo era; tutt'altro — che questo proprio veniva richiesto dalle società al senatore Trabucchi: una integrazione di concessione. E quando ella, senatore Trabucchi — lo vedremo a momenti — disattende il parere del direttore generale dei monopoli, insiste sullo stesso *nomen iuris*, perché — ecco il primo atto concreto di accusa nei suoi confronti, per l'affermazione di responsabilità — ella rimette uno « schema di concessione ». Quindi è vero che le società chiedevano, sostanzialmente, ciò che la legge proibisce: un atto aggiuntivo alle loro concessioni, per coltivare tabacco in territorio estero.

Ora io dico che doveva bastare per lei, non soltanto ministro, ma anche avvocato, ma anche uomo di diritto quale è indubbiamente, la conoscenza della natura dell'atto, del fine che si proponevano le società concessionarie che facevano capo all'onorevole Carmine De Martino, per capire che la legge non poteva consentire alcuna interpretazione o alternativa. L'onorevole Bozzi ieri ha detto, parlando di lei, che ella ha un temperamento « stravagante »: ed io voglio rimanere in questa aggettivazione. Ma come è possibile ammettere che un ministro, specialmente quando sia ricco di dottrina giuridica, possa andare al di là della legge, calpestarla liberamente?

Sarebbe bastato riflettere per un momento a ciò che chiedevano le ditte concessionarie e considerare che nel nostro paese tutte le concessioni debbono passare attraverso il monopolio ed effettuarsi — ovviamente — sul

territorio italiano, dove soltanto opera la sovranità dello Stato; e poiché le ditte chiedevano di poter produrre in regime di « concessione » su territorio straniero, là dove lo Stato italiano non può esercitare la propria sovranità, sarebbero bastate queste sole considerazioni per cestinare le domande perché inaccoglibili!

Non vi è dolo? Ma ne abbiamo la riprova quando vediamo chiaramente che la volontà di violare la legge prende concretezza, con lo « schema di concessione » trasmesso dal senatore Trabucchi al consiglio di amministrazione dei monopoli. In questo atto c'è tutto, onorevoli colleghi: la legge calpestata, la volontà di esautorare gli organi amministrativi, di scavalcare gli organi di controllo; tutto.

Come si esprime in questo « schema di concessione » il ministro e l'avvocato Trabucchi, quando non era assolutamente possibile parlare di concessione, trattandosi di produrre tabacchi su territorio straniero? Scrive alla direzione generale dei monopoli: « La Società agricola industriale meridionale (S.A. I.M.), la Società agricola industrie diverse (S.A.I.D.), la Società agricola industriale salernitana (S.A.I.S.) e la Società tabacchi industrie varie (S.T.I.V.), con istanza in data 16 ottobre 1961 hanno chiesto a questo Ministero di poter produrre all'estero tabacco della varietà Burley, la cui produzione in Italia si è contratta a seguito della infestazione di peronospora tabacina ». E aggiunge: « Considerato che nessuna speciale agevolazione è stata richiesta... ». Eh, no, senatore Trabucchi! Lo vedremo dalle indagini poi svolte: le agevolazioni c'erano, erano *in re ipsa*, e consistevano nel poter produrre tabacco all'estero, annullando l'attività, i diritti delle maestranze italiane attraverso l'impiego di maestranze pagate a bassi salari, aumentando così gli illeciti guadagni e buttando sul lastrico i nostri lavoratori del tabacco.

E continuiamo l'esame: come si può giustificare questo « schema », questo documento in cui si concreta la volontà, la ferma deliberazione di violare la legge, da parte di un temperamento « stravagante », secondo la definizione dell'onorevole Bozzi?

Volete la prova del dolo? Eccola, onorevoli senatori e onorevoli deputati: si cerca di giustificare questa concessione — che poi prenderà il suo vero *nomen iuris*, perché in realtà non si tratterà di una concessione, ma di un rapporto contrattuale — con la « necessità di sopperire alle esigenze dei monopoli in relazione alla diminuita produzione del tabac-

co indigeno ». Ora, a parte che, secondo quanto è risultato dagli atti, vi erano scorte sufficienti per due anni; a parte che non si tratta per nulla del « senno del poi », come ha detto ieri l'onorevole Dell'Andro, in quanto i semi per risolvere la crisi della peronospora non si potevano inventare con il senno del poi, e quindi esistevano già...

DELL'ANDRO, *Relatore per la Commissione inquirente*. Ho riferito la deposizione del dottor Cova.

SPONZIELLO. ... a parte tutto questo, e a parte il fatto che anche in quel periodo furono esportati dall'Italia quantitativi di tabacco; a volerle dare atto, senatore Trabucchi, della sua dichiarata buona fede, della fondatezza cioè della motivazione, là dove ella sosteneva di voler « sopperire alle esigenze dei monopoli », delle due l'una: o ella doveva imporre alle concessionarie certi obblighi; oppure se non imponeva loro — come di fatto non ha imposto — obblighi di sorta, resta dimostrato che non esistevano le affermate e conclamate esigenze.

Infatti, se scorriamo le condizioni dello « schema » trasmesso dal ministro Trabucchi, noi leggiamo, esterrefatti, che « ciascuna delle suddette quattro società ha facoltà di consegnare all'amministrazione dei monopoli per il periodo di anni 7... ». Ha facoltà! Chiaro? Trattasi cioè di un contratto con cui all'altra parte contraente si concede una semplice facoltà, mentre si cerca di giustificare l'atto, che la legge vieta, con l'esigenza inderogabile di assicurare i rifornimenti al monopolio di Stato!

Ancora: poteva non sapere l'onorevole ministro che per il regime delle concessioni vige la prassi del periodo triennale? Certamente, no! Ebbene, va a proporre, niente meno, un esperimento per sette anni! Ed inoltre, dopo aver affermato che nessuna agevolazione speciale era stata chiesta, alla fine dello « schema » egli aggiunge: « I tabacchi da prodursi all'estero saranno della varietà Burley o similari; e per essi sarà applicata la stessa tariffa di acquisto in vigore anno per anno per i prodotti indigeni », con questo favore finale: « con i supplementi ed altre provvidenze che comunque ed a qualsiasi titolo potranno essere stabilite ».

Questo è il suo atto, l'atto con cui ella, senatore Trabucchi, risponde al direttore generale dei monopoli, il quale aveva richiamato la sua attenzione sul fatto che, allo stato attuale della legislazione italiana, assolutamente non si poteva dar corso alla domanda delle concessionarie.

Quindi, onorevoli colleghi, traspare già in questa fase la volontà di violare la legge; abbiamo già la dimostrazione che questa volontà è coscienza di abusare del potere. Ed essa continua a concretizzarsi nel tentativo, messo in atto ed eseguito da parte del senatore Trabucchi, di rimuovere tutti gli ostacoli che si frappongono all'attuazione del suo disegno. Volete la prova anche di questo? Premetto che non ripeterò, perché ritengo che siano stati già recepiti, gli argomenti trattati dagli oratori che mi hanno preceduto; ma debbo comunque sfiorarli. Ebbene, il 15 dicembre 1961 si riunisce il consiglio di amministrazione dei monopoli, ma — come ha già messo in risalto il senatore Terracini — all'ordine del giorno della seduta non figura un argomento così importante. Il direttore generale si era detto contrario; il ministro però insisteva, ed aveva già mandato la sua missiva, aveva dettato le condizioni, con palese violazione di legge, perché egli avocava a sé la legittimità dell'atto: nonostante tutto ciò, l'argomento non figurava all'ordine del giorno! Il consiglio di amministrazione, che per legge è presieduto dal ministro, in quella circostanza specifica era presieduto dal sottosegretario Pecoraro. Non commetterò lo sgarbo di dire o di rammentare al senatore Pecoraro alcune cose che non tornano molto a sua dignità. Basterebbe ricordare altro processo o altre pagine contenenti parole di fuoco usate nei suoi confronti da qualche magistrato: ho detto che voglio rimanere strettamente nell'ambito dell'accusa, però non possiamo sottrarre tutti questi elementi, ai fini della valutazione del quadro e del clima in cui tutta l'azione si è svolta. Alla fine di quella seduta, quindi, discutendo le « varie », il consiglio di amministrazione viene avvertito dall'onorevole Pecoraro che, per quanto riguarda le domande di concessione di lavorare e produrre tabacco nel Messico della S.A.I.M. e della S.A.I.D., il giudizio di legittimità del provvedimento è stato avocato a sé dal ministro e che il consiglio di amministrazione si deve occupare soltanto degli elementi di carattere tecnico.

A questo punto vi è da domandarsi se si sia verificata o no una sovrapposizione del potere politico su quello amministrativo. Dobbiamo riconoscere, dobbiamo ammettere che le disfunzioni del nostro Stato spesso si verificano per questa eccessiva ingerenza, sovrapposizione, sostituzione del potere politico là dove invece debbono operare gli organi amministrativi e di controllo, che nella fattispecie si vollero eludere, scavalcare e sopraffare.

In quella seduta del consiglio di amministrazione del 15 dicembre 1961 i componenti del consiglio stesso, tutti concordemente, manifestarono il loro dissenso; stanno a confermarlo gli interrogatori da essi resi alla Commissione inquirente e le loro dichiarazioni giurate, anche se stranamente questo dissenso si trasforma in « perplessità » nel verbale che fu redatto per quella riunione consiliare.

Mi pare di poter concludere, su questo primo aspetto, che non vi sia una scappatoia giustificativa per dare ad intendere che il ministro avesse — come in una successiva sua dichiarazione alla stampa ha sostenuto — il potere di disattendere la legge.

Il consiglio di amministrazione, quindi, non dà più il parere di legittimità e, vista l'intransigenza del ministro, non potendo reagire alla sovrapposizione del potere politico, nel restituirgli gli atti, richiama l'attenzione del ministro Trabucchi, raccomandandogli alcuni suggerimenti tecnici. Innanzi tutto il consiglio di amministrazione rileva la necessità di ridurre il termine di sette anni — che è un elemento di prova per lo scopo che il ministro voleva raggiungere, quello cioè di fare guadagnare alle concessionarie dell'onorevole Carmine De Martino — proponendo, dato che il termine di prassi è di tre anni, quello di cinque anni, cioè una via di mezzo. Il consiglio di amministrazione suggerisce ancora al ministro di porre sullo stesso piano giuridico di possibilità tutte le altre società che operano nel settore. Come vedremo, questi suggerimenti vennero accolti in linea di massima; ma non risulta affatto che altre società del settore siano state informate e poste sullo stesso piano in ordine alla possibilità di operare all'estero così come operavano — macroscopicamente favorite — le concessionarie che facevano capo al defunto onorevole Carmine De Martino.

Non vi è dolo in tutto questo? È penoso per me doverlo sostenere: ma non possiamo cedere a pietismi di sorta nei confronti del singolo, perché qui non si discute la causa contro il singolo. A me pare che siamo qui impegnati a difendere, nell'accusa contro il singolo, qualcosa che trascende il singolo stesso, le nostre modeste persone, lo stesso Parlamento. Mi dispiace di dover usare, nei confronti del singolo, un tono un po' pesante; lo faccio con somma pena e con rincrescimento, ma credo di ubbidire ad una voce interna che mi spinge — e spinge voi tutti, ne sono convinto, anche i colleghi del gruppo politico al quale appartiene il senatore Trabucchi — a difendere qualcosa che



va al di là del fatto contingente che stiamo trattando.

Non vi è dolo? Ma il dolo emerge dalla stessa natura giuridica dell'atto, senatore Trabucchi! Ella è un avvocato di valore, mentre io conosco forse l'« abbicci » del diritto; ella è un maestro, io sono appena un discepolo: affermo tuttavia che il dolo scaturisce dalla stessa natura giuridica dell'atto stipulato. Credo che tutti siamo d'accordo sul fatto che non poteva trattarsi di concessione. In proposito si sono pronunziati l'Avvocatura generale dello Stato e il Consiglio di Stato, il nostro massimo organo amministrativo. Penso che oggi lo stesso senatore Trabucchi sia convinto che allora commise un errore anche di carattere tecnico, allorché trasmise al consiglio di amministrazione quegli atti, indicandoli come « schema di concessione ». Era un errore lo stesso *nomen iuris* di « concessione ». Si trattava, invece, di un vero e proprio atto negoziale posto in essere dall'amministrazione ed accettato dalle ditte interessate: il che è provato dal fatto che il senatore Trabucchi mandò alle società l'atto stesso perché fosse firmato. Tale atto negoziale contemplava lo scambio tra il tabacco prodotto all'estero e il prezzo che l'amministrazione avrebbe dovuto pagare.

Stabilita la natura contrattuale del rapporto, è possibile pensare (ecco l'elemento che concorre alla formazione del dolo!) che il ministro, avvocato per giunta, ignorasse che quel rapporto per il codice civile era privo di causa, sia in ordine all'autorizzazione a coltivare tabacco all'estero e ad introdurlo in Italia, sia in quanto la causa e l'oggetto del rapporto erano illeciti? Non essendo concepibile che il ministro ignorasse tutto ciò (ché, altrimenti, dovremmo dare al senatore Trabucchi una patente che invece non merita), bisogna concludere che egli calpestò ogni disposizione di legge per poter conseguire lo scopo che si era scientemente prefisso.

Ne volete la riprova? Non saranno le mie modeste parole, la semplicità del mio argomentare, il mio modesto pensiero giuridico a dimostrarlo, perché sulla base del mio argomentare voi potreste anche non esserne convinti. Darò invece la parola all'Avvocatura generale dello Stato, riferendo il suo giudizio, dal quale scaturisce evidente la convinzione dell'esistenza dell'elemento intenzionale, cioè del dolo. Da ciò, onorevoli colleghi, potrà derivare il nostro pronunciamento *pro* o *contra* la messa in stato di accusa del senatore Trabucchi.

Che cosa dice l'Avvocatura generale dello Stato a proposito della durata del contratto? L'Avvocatura rileva che le società S.A.I.M. e S.A.I.D. avevano ottenuto licenze « per il triennio 1961-63 prorogabili per un altro triennio a domanda dell'interessato (articolo 27 delle licenze); ma ai rapporti sorti con la lettera del 10 gennaio 1962 si volle dare una durata quinquennale (a partire dal 1961, incluso), andando quindi al di là non solo del termine originariamente previsto per le concessioni indigene e non prorogato, ma anche di quel termine triennale che nel sistema concessionale appare la norma ». Come voi vedete, a ogni passo dell'*iter*, nel perfezionamento della pratica delle domande avanzate dalle concessionarie, troviamo una norma di legge calpestate, un potere di organo amministrativo esautorato, e, come vedremo a momenti, il potere degli organi di controllo scalzato scientemente ed artatamente.

Vogliamo vedere l'altro elemento, la determinazione del prezzo? Non lo fate dire a me, perché potreste non credere; diamo la parola alla stessa Avvocatura dello Stato: « Si volle illegittimamente applicare ai rapporti contrattuali le tariffe per la produzione italiana in regime di concessione, tariffe che tengono conto di un complesso di vari elementi, mentre, ammessa in via di pura ipotesi la possibilità di derogare al monopolio con uno strumento contrattuale, il corrispettivo non avrebbe potuto che riferirsi ai prezzi correnti sul mercato internazionale ».

È possibile, è concepibile che il ministro non lo sapesse? Il ritornello, lo so, signor Presidente, diventa monotono; ma esso serve soltanto a rafforzare il concetto che voglio esprimere. È possibile che un ministro, avvocato per giunta, e quindi conoscitore del diritto, di fronte ad un contratto a trattativa privata, non sapesse che il consiglio di amministrazione doveva essere sentito? Senatore Trabucchi, per l'articolo 5 del regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, concernente le facoltà e le attribuzioni degli organi di amministrazione del monopolio dello Stato, ella sapeva, ella doveva sapere, non è concepibile che non sapesse, che il consiglio deve essere sentito per i contratti a trattativa privata il cui valore superi i 3 milioni.

Ma vi è di più. Poc'anzi ho fatto ricorso all'Avvocatura dello Stato a conforto del mio dire. Ma, poiché il convincimento delle responsabilità deve essere suffragato da ampi ed autorevoli elementi, diamo anche la parola al Consiglio di Stato. Ed il Consiglio di Stato dice qualche cosa che impressiona ancora di

più. Poteva ignorare il ministro, sempre ai fini della indagine sul dolo, la legge 17 luglio 1942, n. 907, nei suoi articoli 45 e 51? Il primo di detti articoli assoggetta al monopolio di Stato, in tutto il territorio nazionale, fatta eccezione per i comuni di Livigno e di Campione d'Italia, oltre la fabbricazione, la lavorazione e la vendita, anche l'introduzione dei tabacchi e dei prodotti derivanti dal tabacco. Dal che consegue (è il Consiglio di Stato a ricordarlo; non siamo noi) che, « mentre può essere consentita a privati la coltivazione in Italia dei tabacchi (articolo 45, ultimo capoverso), resta invece loro vietata l'importazione del tabacco al di là dei limiti fissati dal successivo articolo 51 che, in deroga al divieto stabilito dall'articolo 45, ammette l'introduzione nel territorio dello Stato di tabacchi lavorati destinati al consumo personale per quantità non eccedente i 4 chilogrammi ». Cioè a dire: l'importazione è consentita solo al monopolio di Stato, che vi deve provvedere direttamente, con acquisti sul mercato di produzione.

Tale barriera non si supera sostenendo che l'amministrazione sostanzialmente acquistava presso operatori di nazionalità italiana che coltivavano all'estero. Data la inesistenza assoluta nel contratto di alcuna clausola di controllo, di garanzia, l'ipotesi giuridica in tal caso sarebbe quella di acquisto da parte dell'amministrazione a mezzo di intermediari. Ipotesi tassativamente proibita dalla legge. Ripeto: non siamo noi a dirlo; è il massimo consesso amministrativo.

Vogliamo andare avanti? Vogliamo vederlo questo completamento di responsabilità nell'arco dell'azione del ministro, ai fini sempre della valutazione e della formazione del nostro convincimento sul dolo? Come vedete, signor Presidente, onorevoli colleghi, non decampo minimamente dal bilancio di indagini della causa.

Altra prova del dolo con cui si operò — lo avevo detto poc'anzi, ma va ribadito — è le illegittimità del prezzo, è l'oggetto del contratto. Lo Stato si sarebbe tutelato — e non sarebbe stato scientemente procurato ai privati un illecito vantaggio — se i contraenti fossero stati posti sullo stesso piano dei produttori stranieri; se cioè per il corrispettivo si fosse fatto riferimento ai prezzi del mercato internazionale.

Altra prova è — perché il mosaico bisogna formarselo mettendo ogni tessera al suo posto, così da avere il quadro completo della responsabilità — la clausola relativa ai diritti doganali. A chi dobbiamo dare la parola

anche per questo aspetto? Ancora una volta sentiamo quanto afferma il supremo consesso amministrativo, il Consiglio di Stato, a proposito della clausola relativa ai diritti doganali. Secondo il punto 8) del contratto tali diritti si intendevano compresi nelle tariffe. Il Consiglio di Stato giustamente osserva: « O l'importazione è fatta direttamente dall'amministrazione dei monopoli, come sembra essere configurata nel contratto, e allora, in virtù dell'articolo 53 della legge n. 907 del 1942, è esente dai diritti di confine; oppure l'importazione è fatta dalle società interessate, e in questo caso queste si atterrebbero quali intermediarie dell'acquisto, per cui l'intermediazione per le cose dette sarebbe illecita, perché tassativamente vietata ». Trattasi dunque di una ulteriore clausola di favore per i privati e di danno per l'erario, perché affermare che le tariffe devono essere comprensive dei diritti doganali esistenti e che esisteranno al momento dell'introduzione del tabacco in Italia « urta — osserva ancora il Consiglio di Stato — contro il principio della certezza o del tributo o del prezzo »: cose di cui il Trabucchi — io aggiungo — ministro, nonché avvocato, doveva essere a conoscenza, per non arrecare danno allo Stato e non avvantaggiare i privati.

Vogliamo ancora vedere se vi sono altre prove (anche se dovrebbero bastare, a questo punto)? Vi è la prova massima. Non si dispiaccia, senatore Trabucchi. Ripeto, è con pena che lo dico. Sto svolgendo questo compito con somma pena, però bisogna dirlo: non si può cedere al pietismo, quando dobbiamo difendere qualche cosa di più importante. La prova massima è questa: ella non ha voluto emanare il formale atto autonomo, cioè il decreto di approvazione; e sa perché? Perché era difficile per lei sostenere le ragioni di evidente urgenza che doveva far risultare su quell'atto autonomo; perché era difficile per lei spiegare (nel decreto dovevano risultare) le particolari ragioni e le speciali, eccezionali circostanze che giustificavano il ricorso al contratto a trattativa privata; perché doveva indicare nel decreto anche i motivi per cui decideva in difformità dal parere del consiglio di amministrazione dei monopoli. Sfido io! Quel parere non lo aveva chiesto, non lo aveva voluto, aveva fatto di tutto per non farlo pronunciare, aveva avvocato a se stesso il giudizio sulla legittimità dell'atto: come poteva dunque, senatore Trabucchi, nel decreto che aveva l'obbligo di emanare, motivare le ragioni della difformità dal parere del consiglio di amministrazione della direzione ge-

nerale dei monopoli di Stato (che sostituisce come è noto, per l'articolo 3, primo comma, del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, istitutivo dei monopoli, il parere del Consiglio di Stato per questo genere di contratti)?

Ma volete ancora qualche elemento di più per spiegare perché quel decreto non fu emanato e non lo si volle scientemente emanare? Ecco il dolo: per sfuggire al controllo della Corte dei conti. Il ministro (nonché avvocato) sapeva che il decreto inviato alla Corte dei conti avrebbe subito il vaglio di legittimità, quanto meno in sede di controllo, giacché lo si era eluso in sede consultiva. Ecco perché non si volle emanare il decreto: ecco il dolo, ecco la formazione della nostra convinzione assoluta di responsabilità, che non trae origine da volontà di persecuzione politica, che sarebbe sconfessione di ciascuno di noi, e come singolo e come gruppo, in questa materia; materia che è molto delicata e trascende, ripeto, le nostre stesse modeste persone per investire un problema di coscienza!

Non si volle emanare il decreto perché, in forza del già citato regio decreto n. 2452 del 1927, esso avrebbe dovuto indicare, in primo luogo, i motivi dell'assoluta urgenza del contratto a trattativa privata per la regolarità del servizio. Questa è la norma sancita nella legge, norma che ella non ha menzionato affatto, senatore Trabucchi: norma che io non posso pensare ella non conoscesse; norma emanata nell'evidente interesse delle aziende industriali appartenenti all'amministrazione dei monopoli.

Né quel contratto poteva essere giustificato — ripeto le parole che risultano a motivazione o a speranza di accoglimento delle istanze delle concessionarie — dalla necessità di mantenere e utilizzare i quadri tecnici delle concessionarie, perché nell'atto stipulato, senatore Trabucchi, non si trova la minima traccia di alcun preciso obbligo per le società sotto tale profilo. Fu soltanto una enunciazione delle società, fu una giustificazione portata da esse, fu una loro promessa. I fatti poi hanno dimostrato che furono abbandonate le maestranze italiane, per far lavorare le maestranze straniere a prezzi più remunerativi, a prezzi più vantaggiosi per le società concessionarie. Comunque, dicevo, nel contratto a trattativa privata avremmo dovuto trovare traccia almeno di un impegno da parte delle concessionarie, di un obbligo per esse: ma in quell'atto non se ne trova assolutamente traccia. E non vi sembrano, queste, prove dirette in un unico contesto

a raggiungere la persuasione, la convinzione della responsabilità ai fini della sussistenza dell'elemento intenzionale e ai fini della sussistenza dell'elemento materiale del reato di cui all'articolo 323 del codice penale?

Ma voglio essere ancora più meticoloso (il mio compito è penoso, lo so, ma devo assolverlo in pieno): voglio dimostrare che accanto a queste prove dirette vi è una serie di prove indirette, che concorrono tutte armonicamente alla formazione della convinzione sulla sussistenza, soprattutto, dell'elemento intenzionale. Quali? Senatore Trabucchi, il consiglio di amministrazione, nel restituirle la nota con la quale ella proponeva lo « schema di concessione » per sette anni, limitandosi ai suggerimenti tecnici secondo quanto aveva imposto il sottosegretario Pecoraro, tra l'altro, aveva suggerito di dare una certa pubblicità, di mettere cioè in condizione — si faceva capire — altre ditte che operassero nello stesso settore di godere, se lo avessero voluto, degli stessi vantaggi delle concessionarie che facevano capo all'onorevole Carmine De Martino. La domanda che io le rivolgo è questa: ha affisso un manifesto nei centri di maggiore produzione? Leggiamo tanti manifesti, vediamo tanto spreco di carta da parte delle amministrazioni, da parte degli enti locali, da parte dello Stato: ha fatto affiggere un manifesto qualsiasi che portasse a conoscenza delle ditte interessate che potevano, ove lo avessero voluto, presentare domanda per produrre all'estero tabacco? Ha diramato un qualsiasi comunicato? Ha emanato un qualsiasi « decretino? » Niente: silenzio assoluto! E non è questa una prova indiretta che dimostra la volontà di favorire gli amici, di favorire cioè le richiedenti società concessionarie?

E il guadagno delle concessionarie non è una prova indiretta? È stato già rilevato — e risulta dagli atti — che nella prima campagna esse hanno totalizzato 500 milioni e più di utili, e nella seconda campagna 795 milioni e più di utili: in tutto oltre un miliardo e 295 milioni di utili. Abbiamo appreso, e risulta dagli atti, dalle indagini del nucleo di polizia tributaria della guardia di finanza, che quelle società misero in salvo illecitamente all'estero 861.961 dollari.

I consulenti privati? Non me ne occupo: tutto ciò che getta un'ombra nei confronti di un collega io lo sfioro; ma non si può, seppure con amarezza, non farvi cenno. Ella si sarebbe servito di uno o di due consulenti? Stando alla sua parola, di uno: del dottor

Tozzi. Per altro, ieri ci è stata letta la deposizione dello stesso dottor Tozzi, il quale in effetti ha dichiarato di non avere dato alcuna consulenza. Allora dovremo pensare che la consulenza le è venuta per quell'altra strada, anche se ella lo nega; dovremo pensare che l'onorevole professore Resta è stato, sì, pagato dalle società, come è risultato dagli atti, ma la consulenza deve averla data a lei. Altrimenti non riusciamo a capire che cosa mai volesse dire il senatore Pecoraro, presiedendo il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato, quando affermò: il giudizio di legittimità è avvocato a sé dal ministro e ci penserà il ministro, sulla base dei suggerimenti che gli daranno i suoi tecnici. Badate, parlò anche al plurale. Ella ha tirato fuori un nome soltanto, quello del dottor Tozzi; l'onorevole Pecoraro parlò invece dei « suoi tecnici ».

Comunque, sorvoliamo, perché questa potrebbe essere una pagina poco piacevole di questo processo; così come può essere una pagina poco piacevole quel tale suo memoriale difensivo, senatore Trabucchi, nei cassette della società S.A.I.M. o della società S.A.I.D. Ebbene, si può sostenere tutto, senatore Trabucchi, dinanzi ai giudici: ma non si possono sostenere tesi che muovono un sorriso di compassione nei confronti di coloro che le enunciano.

Veramente ella pensa che si possa credere al dottor De Martino, alla sua deposizione resa al colonnello Oliva? Si trova nei cassette della società il memoriale difensivo del senatore Trabucchi, steso in prima persona. Interrogato, il dottor De Martino — risulta dagli atti — rende due deposizioni, una al colonnello Oliva, l'altra alla Commissione: due deposizioni diverse nella sostanza, anche se apparentemente nella forma dicono la stessa cosa. E che cosa racconta? Che egli si prefigurava essere il ministro che, posto sotto accusa, stendeva la propria difesa! Il colonnello Oliva, intelligentemente (non so se l'intelligenza di un funzionario potrà essere, in questo « clima » in cui viviamo, motivo di persecuzione postuma), gli osserva: ma guardi, dottor De Martino, che questo memoriale è copia dattiloscritta, non è neanche l'originale, sicché, se ella mi dice che lo ha steso di suo pugno, dovrebbe esibirmi l'originale. Non fu possibile trovare l'originale. Ed allora, perché andiamo a raccontare questa bambinesca favola del De Martino che in prima persona si sostituisce al ministro, prefigura di essere lui il ministro, stende lui il memoriale difensivo?

Diciamo la verità. Lo scandalo cominciava a dilagare. Non posso dire lei; ma almeno i suoi avvocati, senatore Trabucchi, dopo avere steso una memoria difensiva, l'hanno mandata alla società per suggerire: la linea difensiva del ministro è questa, a questo punto anche voi della società cercate di mantenervi su questa stessa linea difensiva.

Le chiedo scusa, senatore Trabucchi, se nell'enfasi del mio discorso mi indirizzo di persona a lei (è un po' nel modo di porgere di noi avvocati), mentre principalmente intendo rivolgermi alla Presidenza e ai colleghi tutti che mi onorano di ascolto. (*Commenti al centro*). Voglio rimanere nell'ambito e nel binario della causa, ma non accetto assolutamente, in questa discussione molto delicata, di ricevere delle lezioni. Non lo consento. (*Commenti al centro*). Le scuse le ho fatte perché le sento e le avverto; e quando le sento e le avverto le formulo. Voi non soltanto non le formulate, ma non le sentite nemmeno.

La prova logica, allora? Trattiamo del comportamento successivo. Onorevoli colleghi, il senatore Trabucchi dice: non conoscevo l'onorevole Carmine De Martino. Non voglio ricamare su questo punto; sarebbe facile! Voglio concedere invece, per libero amore di tesi, che il senatore Trabucchi non conoscesse l'onorevole Carmine De Martino. Senatore Trabucchi (glielo devo chiedere anche questa volta in prima persona): ma allora, sul tavolo di un ministro arriva una domanda, carta intestata, magari caratteri a rilievo, « società per azioni tal dei tali », ed è sufficiente perché ella dia la concessione al primo che la chiede? Non posso pensare che l'ufficio del ministro, giunta la domanda delle concessionarie S.A.I.D. e S.A.I.M., non abbia per lo meno compiute — a voler concedere che ella non conoscesse l'onorevole Carmine De Martino, del suo partito — le più normali ed elementari indagini, per vedere chi fossero i richiedenti, di chi fossero le società, che consistenza finanziaria avessero, quali garanzie potessero dare!

Si trattava — si dice — di assicurare rifornimenti al monopolio di Stato; si trattava di esigenze del tutto particolari. Ma allora la domanda è semplice: e, se la domanda è semplice, la risposta è altrettanto semplice. Quando ha assunto le informazioni e ha constatato che, in sostanza, nella S.A.I.D. e nella S.A.I.M. gravitavano tutti i familiari del suo collega di partito onorevole Carmine De Martino (perché si dice « società per azioni », ma le azioni non erano al di fuori, non avevano titolari esterni, erano tutte in mani dei fami-

liari di De Martino), il buon gusto — ecco, non dico altro: il buon gusto — il buon senso, il rispetto nei confronti di tutti, e soprattutto nei confronti del suo partito, avrebbero dovuto suggerirle che almeno andava accantonata quella domanda; o che, tutt'al più, avrebbe dovuto esser data alla sua decisione di accoglierla la massima pubblicità, per mettere tutti gli interessati sullo stesso piano al fine di poter richiedere e ottenere uguali vantaggi.

Onorevoli colleghi, dobbiamo giudicare sulla base di questi elementi. Si badi che, come elementi indiretti e di logica, ho voluto assolutamente eliminare tutti quegli elementi che potessero avere un sapore scandalistico, ma che tuttavia risultano dagli atti. Così come risulta dagli atti che veniva usata ogni preferenza alla famiglia De Martino da parte della direzione dei monopoli; così come ad un certo momento affiora quel tale dottor Caruba (non so se il nome sia un programma) che manteneva le *public relations* fra le società concessionarie e i monopoli di Stato. Questo dottor Caruba è riuscito a far assorbire dalle società di De Martino il tabacchificio dell'ex onorevole democristiano Farina, di Battipaglia, che viene pagato 124 milioni per essere rivenduto poco dopo — guarda combinazione! — all'A.T.I., di cui è amministratore delegato il dottor Cova, per 400 e più milioni; e si è poi interessato (risulta dagli atti) di quel tale acquisto di 16 mila metri di terreno a Fregene, là dove due gentili signore — non le nominiamo, d'accordo! — si intestano la proprietà e, neanche a farlo apposta, esse sono consorti rispettivamente del senatore Tupini e del direttore dei monopoli Cova: grave episodio di cui si sapeva, perché la stampa ne aveva parlato, perché erano sorte dicerie, perché qualche articolo era stato scritto!

Giudichiamo sulla base di questi elementi, onorevoli colleghi; e, tirando le somme, domandiamoci a questo punto: sussistono o non sussistono gli elementi, in conformità alla dottrina e alla giurisprudenza, per essere tranquilli se ci pronunciamo per la messa in stato d'accusa?

Non vi voglio infastidire con letture, onorevoli colleghi. Però, siccome non abbiamo avuto ancora la possibilità di ascoltare quelle che saranno presumibilmente le tesi difensive degli oratori del gruppo democristiano che prenderanno la parola, voi dovete consentire che io, prevenendole, fermi la vostra attenzione su due punti brevi, brevissimi, senza annoiarvi assolutamente, perché in materia di diritto bisogna essere molto, molto chiari.

Insegna il Manzini: « In ordine ai fatti relativi all'esercizio d'un potere discrezionale, quantunque possa darsi anche in relazione ad essi l'abusività oggettiva, di regola può aversi soltanto arbitrarietà soggettiva, la quale per altro è sufficiente per l'applicazione dell'articolo 323 ». Non leggo altro. Mi limito soltanto a ricordare a me stesso e a chi non fosse eccessivamente provveduto in materia (e non è certamente un torto) che quello preveduto dall'articolo 323 del codice penale è un delitto di pericolo e soltanto eventualmente di danno.

Abbiamo sentito fare molte disquisizioni. L'onorevole Dell'Andro si è soffermato anche sull'elemento del vantaggio e del danno. Devo sottolineare che trattasi di un delitto di pericolo, e soltanto eventualmente di danno. È lo stesso Manzini che ammonisce: « Per consumare il delitto non è necessario che il fatto di cui in concreto si tratta venga concretamente attuato secondo la determinazione del colpevole, ma è sufficiente che sia anche soltanto tentato. Basta dunque un atto idoneo, diretto in modo non equivoco a commettere il fatto abusivo; perché commettere un fatto, come abbiamo più volte spiegato, si riferisce ad ogni momento dell'esecuzione del fatto medesimo ».

Se in dottrina non vi sono dubbi, non vi sono dubbi neanche nella interpretazione giurisprudenziale. La legge fa consistere il dolo specifico del delitto di cui all'articolo 323 nella volontà di commettere il fatto costitutivo di abuso e nella consapevolezza di arrecare ad altri un vantaggio o un danno. Si tratta di massime pacifiche. Basta la consapevolezza del fine, vi sia stato o non vi sia stato il danno o il vantaggio.

Abbiamo visto comunque che nella fattispecie vi è stato anche il danno per l'erario. Come è stato sottolineato ieri sera dal senatore Terracini, il maggiore guadagno per il privato si può tradurre in maggior danno per l'erario, perché questo avrebbe potuto risparmiare un miliardo e 300 milioni di lire. Ma, ai fini della configurazione perfetta del reato di cui all'articolo 323, non occorre neanche questo elemento, perché si tratta soltanto di individuare la consapevolezza del fine di recare ad altri un vantaggio o un danno.

La tesi difensiva del senatore Trabucchi riecheggia in parte anche nella relazione Dell'Andro. Mi rendo conto del difficile compito cui ha dovuto assolvere il relatore. Il suo sforzo è indubbiamente apprezzabile. Non è stato facile navigare, come egli ha fatto, in questo pelago sparso di scogli taglienti, irto di tra-

bocchetti. Il relatore ha svolto un compito difficile esaminando la farraginosa congerie di elementi contenuti negli atti trasmessi. Ma il suo lavoro, benché diligente, non può corrispondere allo scopo.

Nella tesi difensiva del senatore Trabucchi e nella stessa relazione Dell'Andro riecheggia un ritornello sul quale si arriva perfino ad esagerare. Si dice: siccome le norme sono vecchie e non reggono al ritmo della società moderna; siccome lo Stato deve provvedere a risolvere tanti e tanti problemi che si moltiplicano in questo periodo di eccessivo sviluppo tecnologico, industriale, sociale ed economico: allora nasce la necessità di forzare le leggi. Abbiamo letto questo concetto su qualche importante quotidiano, dove rispettabili giornalisti hanno cercato di contrapporre i due termini: onestà ed efficienza. Si cerca cioè di sostenere che, se si vuole essere onesti, bisogna subire l'inefficienza della macchina di Stato. Se invece si vuole l'efficienza della macchina dello Stato e della pubblica amministrazione, si cade inevitabilmente nell'abuso di potere.

Noi non possiamo accettare questa tesi; noi la respingiamo! Noi riteniamo che anche allo stato attuale gli organi di controllo, ove venissero sollecitati regolarmente, potrebbero ugualmente adempiere i loro alti compiti. Comunque, se le norme sono vecchie, se non reggono al ritmo dei tempi, nessuno vi vieta, signori del Governo, di proporre al Parlamento di modificarle. Anziché farci perdere tanto tempo in alchimie politiche, in giochi per il mantenimento di formule, in crisi che scoppiano e rientrano; anziché proporci disegni di legge che dopo lunghi dibattiti diventano leggi, per poi apprendere tardivamente o che si tratta del bastone messo tra le gambe dell'economia italiana, o che si tratta — onorevole La Malfa — della palude su cui siamo costretti a camminare, o che si tratta — onorevole Fanfani — di un « libro dei sogni », proponeteci modifiche delle strutture dello Stato e della pubblica amministrazione. Siamo qui per questo.

Non possiamo accettare l'impostazione data al problema dall'ex ministro nell'intervista, non smentita, concessa all'*Espresso* qualche giorno fa. Il ministro non può essere al di sopra della legge, non può andare al di là della legge. Penso che su questa base e alla luce di questa impostazione il senatore Trabucchi non possa sollecitare consensi neppure nel suo stesso gruppo politico.

Nel corso dell'intervista all'*Espresso*, che ho prima ricordato, ella ha detto anche, se-

nalore Trabucchi, che « la società moderna estende i suoi compiti e lo Stato aumenta i suoi interventi con un ritmo tale, che il vestito che l'amministrazione dello Stato indossa finisce con lo strapparsi continuamente ». Le rispondo, senatore Trabucchi, che è questione di stoffa; se si sceglie una buona stoffa, il vestito non si strappa continuamente. È questione del sarto e delle sue capacità; è questione delle misure che il sarto saprà prendere; è questione del modo con cui il vestito verrà cucito; è questione, soprattutto, del « modo », dello « stile » con cui quel vestito viene indossato: e allora può anche darsi che si verifichi uno strappo, ma dovrà trattarsi sempre di uno strappo contingente ed eccezionale. Voi invece consentite, con il vostro operato, lo strappo quotidiano, costante; consentite, cioè, che le leggi vengano a più riprese calpestate!

Avviandomi a concludere, spero che, quale che sia il convincimento di ognuno, quale che sia il giudizio sugli argomenti che ho sottoposto all'attenzione del Parlamento, si dia atto, come dicevo prima, che non si tratta di persecuzione politica. Se di persecuzione politica si trattasse, sarebbe giusto e legittimo pretendere e ottenere — noi la comprenderemo e la giustificheremo — l'adesione della totalità del gruppo politico cui l'indiziato appartiene. Ma in un caso come questo non si pretenderebbe l'unità, bensì l'omertà! Perché non si tratta di persecuzione politica, ma di oggettiva valutazione di responsabilità penale.

Nell'annunziare, signor Presidente, che voterò a favore dell'ordine del giorno per la messa in stato di accusa dell'ex ministro Trabucchi, ritengo di farlo nella piena consapevolezza della responsabilità che mi assumo. Più che colpire la persona, credo di contribuire, con la messa in stato di accusa del senatore Trabucchi, a far cessare la continua violazione della legge per favorire i potenti e l'abuso del denaro di tutti per favorire l'illecito di pochi. (*Applausi a destra — Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Cacciatore. Ne ha facoltà.

CACCIATORE. Signor Presidente, onorevoli senatori, onorevoli colleghi, è veramente increscioso prendere la parola in quest'aula, dove tanti alti dibattiti si sono svolti, per sostenere l'accusa contro un parlamentare; ma dobbiamo compiere il nostro dovere, che ci deriva dal mandato conferitoci dal corpo elettorale, poiché, in virtù dell'articolo 67 della Costituzione, noi siamo i rappresentanti della nazione, di quella nazione che è stata offesa e danneggiata dall'azione del senatore Trabuc-

chi. Agendo nel mondo in cui la nostra coscienza ci dice di agire, noi concorreremo a rafforzare quegli istituti democratici che sono stati creati con il sacrificio eroico di tanti combattenti della libertà e della Resistenza.

Devo francamente dire che se mi fossi trovato al posto del senatore Trabucchi avrei pregato ieri la Commissione inquirente e oggi il Parlamento in seduta comune di deferirmi senz'altro alla Corte costituzionale. Non so se il senatore Trabucchi si possa sentire pago di essere stato discriminato, assolto dalla Commissione inquirente per i reati di contrabbando, di peculato, di interesse privato in atti d'ufficio, quando si è trattato di uno o due voti di maggioranza e quando molti di quei commissari che nella seduta del 21 maggio 1965 votarono a suo favore oggi, firmando l'ordine del giorno, hanno dimostrato di essersi già pentiti di quel voto. Non so se il senatore Trabucchi si possa sentire pago del voto favorevole che eventualmente potrà dare il Parlamento tra qualche giorno, trattandosi di un voto piatito alla solidarietà del suo partito o alla solidarietà di qualche altro partito che teme di perdere poltrone ministeriali in una eventuale crisi di governo.

Ed entro senz'altro nell'argomento, al quale mi atterrò strettamente.

Il collega Dell'Andro ha così definito nella relazione il reato di cui all'articolo 323 del codice penale: « Il reato di abuso innominato di ufficio, come è noto, si concreta nella commissione di un qualsiasi fatto, da parte del pubblico ufficiale, con abuso dei poteri inerenti alla sua funzione, allo scopo — dolo specifico — di recare ad altri un danno o per procurargli un vantaggio ». A proposito del dolo specifico l'onorevole Dell'Andro ha poi aggiunto: « Per quanto concerne il dolo specifico relativamente alla configurazione del delitto di cui all'articolo 323 del codice penale, si deve poi accertare, nell'agente, la finalità e l'interesse di arrecare, mediante il proprio comportamento, un danno od un vantaggio a terzi. Ed anzi — in vista delle esigenze di correttezza e fedeltà alla pubblica amministrazione che la richiamata norma è rivolta a tutelare — proprio tale elemento appare idoneo e necessario a dar luogo ad una responsabilità penale, in quanto caratterizza e qualifica, teleologicamente, il comportamento materiale: ove esso difetti, risulta non conferente qualsiasi valutazione od accertamento (sull'elemento oggettivo del delitto) diretti ad indagare se effettivamente il ministro abbia posto in essere un atto illegittimo od irregolare ».

Onorevole Dell'Andro, non sono un professore di diritto, né un penalista; e non mi sono abbeverato alla dottrina tedesca, come ella ha fatto. Conosco però la lingua italiana, sono in grado di interpretare un articolo del codice e quindi sono in grado di dirle che ella dimentica che il delitto previsto dall'articolo 323 è reato di pericolo e soltanto eventualmente di danno: sicché il reato si consuma nel momento in cui il fatto abusivo è commesso, anche se non si sia verificato un danno (il quale viceversa vi è stato, ed enorme, come vedremo) o non si sia procurato un vantaggio.

Ella dimentica ancora, onorevole Dell'Andro, che il dolo consiste qui nella coscienza e nella volontà di agire al di là dei limiti consentiti dalle facoltà discrezionali attribuite al pubblico ufficiale; e che irrilevante è pertanto anche la mancanza di un interesse proprio.

La Suprema Corte ci ha dato direttive precise per inquadrare il reato di cui ci occupiamo. La lata e comprensiva dizione della legge, in relazione con i suoi precedenti storici, e la chiara sua *ratio*, comportano la sussistenza del reato di abuso innominato di ufficio ogniqualvolta il pubblico ufficiale commetta alcunché che la legge gli vieterebbe, con la coscienza e la volontà di favorire altri. Quando tale dolo sussiste, la legge non distingue — né può farlo l'interprete, essendo ciò del tutto irrilevante ai fini dell'esistenza del reato — i moventi particolari che hanno spinto il pubblico ufficiale, quali l'amicizia, la simpatia o la pietà. Tali moventi potranno influire nella valutazione dell'azione commessa per la commisurazione della pena; ma non sono influenti agli effetti della sussistenza del reato.

Onorevole Dell'Andro, la materialità del reato si concreta nel vizio di illegittimità dell'atto amministrativo. Vedremo ora se, al lume di queste premesse, i fatti commessi dal senatore Trabucchi integrino o meno gli estremi del reato di cui all'articolo 323.

Il senatore Trabucchi inizia con il dire che non conosceva l'onorevole Carmine De Martino: « Si presentò un giorno a me l'onorevole De Martino. Debbo dire che non conoscevo De Martino... ». Già da qui comincia la prova della colpevolezza del senatore Trabucchi.

L'onorevole Carmine De Martino era conosciuto in Italia e in Parlamento come grande concessionario di coltivazioni di tabacco. Ieri sera il senatore Terracini ha ricordato quanto già si svolse dinanzi alla Giunta delle

elezioni e le conclusioni alle quali ebbe a giungere il collega Pertini. Voglio ricordare semplicemente un dato di fatto, che fu accertato in quel procedimento svoltosi dinanzi alla Giunta delle elezioni: e cioè che il De Martino era amministratore accomandatario della società agricola industriale meridionale De Martino e compagni per la costruzione e gestione di linee ferroviarie in provincia di Salerno; e che la società in parola, in base all'atto di costituzione, cui si riferiva anche un rapporto della camera di commercio di Salerno, e secondo attestazioni della direzione generale dei monopoli, era concessionaria speciale per la coltivazione e la prima manipolazione del tabacco di alcune province dell'Italia meridionale e centrale, per la produzione di circa 35 mila quintali di tabacco all'anno.

Dal senatore Trabucchi, poi, l'onorevole De Martino doveva per forza essere conosciuto, perché l'onorevole De Martino era un notevole della democrazia cristiana, era stato fondatore e capo della corrente denominata « vespa », era stato diverse volte sottosegretario.

Perché, allora, il senatore Trabucchi dice che non conosceva l'onorevole De Martino? Perché sa di non avere la coscienza tranquilla, sa di avere favorito l'onorevole De Martino, nonché la democrazia cristiana. Il senatore Trabucchi, da giurista e da vecchio parlamentare, sapeva benissimo di trattare con un deputato affari che riguardavano l'amministrazione dello Stato; e sapeva benissimo di non poterlo fare. In più, trattò direttamente ed esclusivamente con l'onorevole De Martino, senza aver mai avuto un incontro con i rappresentanti legali della S.A.I.M. e della S.A.I.D.

Dice il dottor Dini, rappresentante legale della S.A.I.M., che a seguito dei danni della peronospora « tenemmo delle riunioni per vedere cosa c'era da fare. Parlammo anche all'onorevole Carmine De Martino, sia in qualità di parlamentare, sia anche come tecnico di tabacco, dato che egli fu il fondatore della tabacchicoltura in provincia di Salerno. Rammento che gli venne l'idea, in attesa di trovare qualche mezzo tecnico per superare questa crisi, di produrre tabacco all'estero e consegnarlo al monopolio in sostituzione del tabacco che non era più possibile produrre in Italia ».

Il presidente della Commissione domanda: « L'onorevole De Martino fece la proposta a nome di queste due società? ». Il teste risponde: « Questo non lo so con precisione: ad un certo punto fui invitato a firmare una

domanda per quanto riguardava la S.A.I.M. ». Quindi, l'onorevole De Martino trattò direttamente con il ministro.

Concordato con l'onorevole De Martino l'affare in tutti i suoi termini, la domanda delle società interessate non viene presentata a piazza Mastai, cioè alla direzione generale dei monopoli, ma giunge alla direzione dei monopoli tramite lo stesso senatore Trabucchi, il quale subito, però, viene messo sull'avviso circa la illegittimità dell'operazione dal seguente appunto: « Appunto per sua eccellenza il ministro delle finanze, 7 novembre 1961. Stante la legge sul monopolio attualmente in vigore, la domanda — che si trasmette qui unita — non può essere accolta. La convenzione proposta con la domanda di cui trattasi potrebbe divenire operante soltanto previa modifiche alla vigente legislazione, possibili, ovviamente, solo per mezzo di nuovi e specifici strumenti legislativi in materia. Firmato: dottor Cova ».

Ma il senatore Trabucchi non può venir meno all'impegno assunto con l'amico De Martino; e fa pervenire, tramite il capo di gabinetto, la seguente risposta al dottor Cova: « Caro Cova, mi riferisco al tuo appunto in data 7 corrente mese, riguardante la convenzione proposta dalla società agricola industriale meridionale ed altre, di cui all'acclusa domanda. Al riguardo, ti informo che l'onorevole signor ministro desidera parlarti della cosa, anche perché ritiene che vi sia la possibilità di aderire alla richiesta. Con i più cordiali saluti. Firmato: dottor Tozzi ».

Cioè: il senatore Trabucchi non affronta in un primo momento il dottor Cova, ma lo fa invitare attraverso il suo capo di Gabinetto, per cercare di convincerlo a partecipare all'illecito. E la volontà del senatore Trabucchi si impone al dottor Cova e al sottosegretario Pecoraro, presidente di turno del consiglio di amministrazione, fino al punto che l'argomento arriva, sì, al consiglio di amministrazione, ma tra le « varie », cioè alla chetichella, come se si fosse trattato di un argomento riguardante poche centinaia di lire, e non già molti miliardi. Così, alla fine della seduta, quando tutti erano stanchi, quando qualcuno già era andato via e altri si avviavano ad andarsene, ecco che il sottosegretario Pecoraro annuncia la richiesta della S.A.I.M. e della S.A.I.D.

Dice un componente del consiglio di amministrazione, il dottor Donatone: « Anche perché, ricordo, nell'ordine del giorno questo argomento non c'era ed esso ci fu riferito nel